

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1993

recante seconda modifica della decisione 93/566/CE, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e che sostituisce la decisione 93/539/CEE

(93/671/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che, in seguito all'insorgenza di focolai di peste suina classica in varie zone della Germania, la Commissione ha adottato la decisione 93/566/CE, del 4 novembre 1993, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e che sostituisce la decisione 93/539/CEE⁽³⁾, modificata dalla decisione 93/621/CE⁽⁴⁾;

considerando che i suini allevati presso aziende situate nelle zone soggette a misure protettive speciali (93/566/CE) possono essere macellati esclusivamente in macelli ubicati all'interno di tali zone;

considerando che, a motivo dell'insufficiente capacità di macellazione di cui dispongono le suddette zone, è necessario condurre i suini — applicando determinate misure di controllo — in macelli situati al di fuori delle zone soggette a restrizioni;

considerando che la decisione 93/566/CE autorizza il trasporto di carni suine fresche dalle zone soggette a misure protettive speciali ai conservifici situati al di fuori di dette zone per subirvi un trattamento termico specificato;

considerando che, vista la necessità di applicare trattamenti termici diversi da quello specificato, occorre modificare le disposizioni della decisione 93/566/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

La decisione 93/566/CE della Commissione è modificata come di seguito indicato.

1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

« a) alle carni suine fresche

i) ottenute da suini da macello, eccetto quelli provenienti dalle zone di protezione, conformi ai requisiti di cui all'allegato IV, capitolo I ed abbattuti in un macello ubicato in una delle zone di cui all'allegato I o in un macello riconosciuto dalle autorità competenti, situato al di fuori di dette zone;

i nomi e le sedi dei macelli situati al di fuori delle zone soggette a restrizioni, in cui vengono abbattuti suini provenienti da dette zone, devono figurare su un elenco da trasmettere alla Commissione,

e

ii) etichettate conformemente alle disposizioni dell'allegato della direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche^(*),

e

iii) conservate nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato IV, capitolo II; i depositi possono essere ubicati al di fuori di una delle zone di cui all'allegato I,

e

iv) trasportate ad un impianto per la trasformazione delle carni per essere sottoposte a trattamento termico in conformità con l'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne^(**); l'impianto, che deve figurare in un elenco comunicato alla Commissione, può essere ubicato al di fuori di una delle zone di cui all'allegato I; il trasporto deve aver luogo in conformità con quanto disposto all'allegato IV, capitolo III.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 273 del 5. 11. 1993, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU n. L 297 del 2. 12. 1993, pag. 36.

^(*) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

^(**) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 28. »

2) All'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, la dicitura «93/621/CE» è sostituita da «93/671/CE».

3) Al capitolo I dell'allegato IV è aggiunto il testo seguente dopo il punto 6:

«6 a) Al loro arrivo al macello, i suini vengono tenuti separati e

— sono macellati separatamente dai suini diversi da quelli contemplati nel presente capitolo, oppure

— il giorno in cui vengono macellati i suini di cui al presente capitolo non viene introdotto nello stesso macello nessun altro suino.»

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione